



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA
MILAZZO

SEZIONE GENTE DI MARE E PESCA

ORDINANZA

**DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI SBARCO E TRASBORDO DEL TONNO
ROSSO, PESCE SPADA E TONNO ALALUNGA**

Località: Porti del Circondario marittimo di Milazzo

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Milazzo,

- Visto:** il Regolamento per l'esecuzione, della legge 14 luglio 1965, n° 963 approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto:** il Reg. (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 inerente il Codice Doganale Comunitario ed in particolare alle "Disposizioni particolari relative ai prodotti della pesca marittima e agli altri prodotti estratti dal mare mediante navi";
- Visto:** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 del 08 aprile 2011;
- Visto:** il D.M. 10 novembre 2011 MIPAAF integrato dal D.D. n. 155 del 28 dicembre 2011 MIPAAF inerente la tracciabilità del prodotto ittico;
- Visto:** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura" e successive modifiche e integrazioni;
- Vista:** la Circolare serie "Controllo Pesca 001 – SCIP 2020";
- Visto:** il Regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.06.2019 recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento(UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un

piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto: il Regolamento (UE) 2018/191 in particolare per quanto riguarda alcune disposizioni inerenti la disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

Visto: D.M. 6 dicembre 2010 — rilevazione delle consistenze della pesca sportiva o ricreativa in mare”;

Visto: il decreto ministeriale 28 luglio 2016 MIPAAF, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

Visto: il Decreto Ministeriale 17 febbraio 2017 n. 3820 del MIPAAF recante i periodi di divieto di pesca, detenzione sbarco e trasbordo del pesce spada;

Visto: il decreto ministeriale 23 febbraio 2018, recante misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

Viste: le circolari n. 8664 del 26 marzo 2012 e n. 423 del 28 febbraio 2013, recanti la disciplina dell'attività di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada;

Visto: il regolamento (CE) n. 640/2010 del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*thunnus thynnus*) e modifica il Reg. (CE) n. 1964/2003 del Consiglio;

Visto: il Reg. (UE) n. 2016/1627 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo ad un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell' Atlantico Orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del Reg. (CE) n. 320/2009;

Visto: il Reg. delegato (UE) 2019/2200 della Commissione del 10 luglio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 in particolare per quel che concerne la conservazione del tonno rosso nel Mar Mediterraneo;

Visto: il decreto ministeriale 20 aprile 2018 del MIPAAF inerente la “ripartizione dei contingenti nazionali di cattura del tonno rosso per il triennio 2018”;

Visto: il Decreto Direttoriale n. 9061 del 20 maggio 2020 “Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2020 – Ulteriori disposizioni in materia di catture accessorie (by-catch)”;

Vista: la circolare MIPAAF n. 12780 del 15.06.2010 inerente la disciplina della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso;

Visto: il Decreto 16 febbraio 2017 MIPAAF - G.U. n. 53 del 4 marzo 2017 recante misure di gestione delle catture bersaglio del tonno alalunga nel mediterraneo;

Visti: gli artt. 62 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

Viste: le proprie ordinanze nn. 14/2016, 12/2018 e 23/2019 inerenti la disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del pesce spada e del tonno rosso;

Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni relative alle operazioni di sbarco del tonno rosso, pesce spada e tonno alalunga nell'ambito del Circondario Marittimo di Milazzo, ai sensi delle richiamate disposizioni normative al fine di consentire il controllo delle catture, il rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti;

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione e finalità)

1. La presente Ordinanza disciplina le procedure di sbarco o di trasbordo delle catture di Pesce Spada (*Xiphias Gladius*), Tonno Rosso (*Thunnus Thynnus*) e Tonno Alalunga (*Thunnus Alalunga*) provenienti dalla pesca professionale e sportiva, anche se accessorie o accidentali nell'ambito del Circondario Marittimo di Milazzo.

CAPO I

Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Pesce Spada (Xiphias Gladius)

Articolo 2

(Periodi di divieto di pesca del pesce spada)

1. La pesca professionale, sportiva e ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo non può essere effettuata né come specie bersaglio, né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo inclusi di ogni anno (art. 10 comma 1 Reg. (UE) 2019/1154 e DM 16.02.2017 MIPAAF).

Articolo 3

(Punto di sbarco e di trasbordo)

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di Milazzo lo sbarco ed il trasbordo di pesce spada è consentito esclusivamente presso la banchina denominata "Molo Foraneo" del porto di Milazzo e presso la banchina "pescherecci" del porto di Portorosa – Furnari (dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dal Lunedì al Sabato). Le suddette assegnazioni non sono da intendersi a carattere permanente e potranno essere in qualunque momento modificate da questa Autorità Marittima per qualunque necessità o opportunità di carattere operativo, mediante individuazione di altra banchina o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.

2. Sono vietati lo sbarco ed il trasbordo di pesce spada in qualsiasi altro approdo o sorgitore ricadente nel Circondario Marittimo di Milazzo.

Articolo 4

(Adempimenti preventivi allo sbarco di pesce spada)

1. Il comandante, o il suo rappresentante, di una unità da pesca comunitaria che abbia catturato uno o più esemplari di pesce spada in quanto autorizzata alla cattura bersaglio

oppure quale cattura accessoria di tale specie ittica, che intende sbarcare tali nei punti di sbarco di cui al precedente articolo 3, deve trasmettere alla locale Autorità Marittima, almeno 4 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, una notifica preventiva (art. 24 Reg. (UE) 2019/1154 e art. 2 commi 5 e 6 del DM 23.02.2018 MIPAAF), utilizzando il *“formulario di pre-notifica MED-SWO”* (**ALLEGATO 1**), comunicando le seguenti informazioni:

- Orario stimato di arrivo;
- Quantitativo stimato di pesce spada detenuto a bordo;
- Informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.

2. La suddetta pre-notifica può essere effettuata ogni giorno compreso i festivi mediante comunicazione radio via VHF o telefonica (090-9281110) alla sala operativa della Capitaneria di porto di Milazzo ovvero mediante la trasmissione del modello in allegato 1 via e-mail all'indirizzo cpmilazzo@mit.gov.it.

3. La suddetta pre-notifica non sostituisce l'eventuale domanda d'approdo.

Articolo 5

(Compilazione e presentazione del log-book)

1. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto, sono soggetti ai vigenti obblighi unionali (art. 2 comma 3 del DM 23.02.2018 MIPAAF) in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco o trasbordo (log-book elettronico).

Articolo 6

(Adempimenti successivi allo sbarco di pesce spada)

1. I comandanti delle unità da pesca inserite nell'elenco delle unità autorizzate e soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco (log-book cartaceo ed elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche quantitativi di pesce spada inferiori ai 50 kg (art. 2 comma 1 del DM 23.02.2018 MIPAAF).

Tale documento deve essere compilato quotidianamente, prima di mezzanotte, anche se in navigazione, riempiendo ogni rigo per giorno, anche in caso di catture zero. Entro e non oltre le 48 ore dall'arrivo in porto, a prescindere dall'effettuazione di operazioni trasbordo/trasporto per le quali è obbligatorio l'utilizzo di un porto designato, il comandante deve presentare il pertinente log-sheet all'Autorità Marittima.

2. I comandanti di tutte le unità da pesca autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada, incluse quelle esentate dall'obbligo di installazione dell'A.C.S. nonché dall'obbligo di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, hanno l'obbligo di compilare il *“Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco e trasbordo di pesce spada (MED-SWO)”* per qualsiasi quantitativo di pesce spada

(ALLEGATO 2). I predetti moduli dovranno essere consegnati all'Autorità Marittima

I suddetti modelli dovranno essere consegnati all'Autorità Marittima (art. 2 comma 2 del DM 23.02.2018 MIPAAF), con la seguente tempistica:

- a) con cadenza settimanale (il primo giorno lavorativo della settimana successiva a cui si riferiscono) per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.) maggiore di 15 metri;
- b) con cadenza mensile (il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono) per tutte le altre imbarcazioni, ovvero di lunghezza fuori tutto (l.f.t.) inferiore o uguale a 15 metri.

Articolo 7 (Taglie minime)

- 1. È vietato catturare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare o mettere in vendita pesce spada (*Xiphias Gladius*) del Mediterraneo avente lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie (art. 11 del Reg. (UE) 1154/2019).
- 2. Le catture accidentali di dimensioni inferiori alla taglia minima, effettuate dalle unità che praticano la pesca attiva di pesce spada del Mediterraneo sono ammesse a condizione che tali catture non superino il limite del 5% (in peso o in numero di esemplari) delle catture totali di pesce spada (art. 12 del Reg. (UE) 1154/2019)
- 3. È vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle suddette catture accidentali.
- 4. Possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati o trasportati per la prima volta dopo lo sbarco solo esemplari interi di pesce spada, ovvero non privati delle parti esterne, o esemplari eviscerati e senza branchie (art. 2 comma 7 del DM 23.02.2018 MIPAAF).

Articolo 8 (Catture accessorie – *by catch*)

- 1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari (art. 3 comma 1 del DM 23.02.2018 MIPAAF)..
- 2. Per le unità da pesca che procedono allo sbarco di catture accessorie (*by-catch*) di pesce spada, effettuate con sistemi diversi dal «palangaro» e dalle «lenze», il calcolo della percentuale consentita (5%) è limitato al solo peso sul totale delle catture presenti a bordo (art. 2 comma 2 del DM 28.07.2016 MIPAAF).
- 3. Ferma restando la percentuale di cui al precedente comma 1, il limite annuale totale delle catture accessorie (*by-catch*) di pesce spada è fissato in 250 chilogrammi (art. 2 comma 1 del DM 23.02.2018 MIPAAF)...
- 4. Per le catture di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni impartite per le unità autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada, anche e non solo per ciò che attiene ai porti designati.

In deroga all'obbligo di sbarco stabilito dal Reg. 1380/2013 (art. 13 del Reg. (UE) 1154/2019), le catture accessorie di pesce spada eccedenti il 5% ovvero nei casi in cui il limite di 250 Kg annui per barca, ovvero qualora la quota by catch nazionale sia raggiunta, dovranno essere:

- rigettate in mare, registrate sul giornale di pesca (SWO morto);
- rilasciate in mare (SWO vivo).

Articolo 9

(Apparato di controllo satellitare)

1. La trasmissione dei dati effettuata dall'apparato di controllo satellitare (ACS) dei pescherecci autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non deve essere interrotta durante la loro permanenza in porto (art. 18 comma 1 del Reg. (UE) 1154/2019).

Articolo 10

(Pesca sportiva e ricreativa) circolari in materia citate in premessa

1. Il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto che intende effettuare la pesca sportiva o ricreativa del pesce spada (*Xiphias Gladius*), già in possesso dell'apposita autorizzazione alla pesca sportiva di cui al D.M. 6 Dicembre 2010 "Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare", deve presentare all'Autorità Marittima nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, una comunicazione in via telematica per e-mail o pec, , come da modello **(ALLEGATO 3)**. Lo stesso deve provvedere a custodire la comunicazione, munita del nulla osta dell'Autorità Marittima, tra i documenti di bordo.
2. La pesca sportiva/ricreativa del pesce spada è consentita dal 1 aprile al 31 dicembre.
3. È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un singolo esemplare al mese per unità.
4. La comunicazione preventiva di sbarco dovrà avvenire con le stesse modalità di cui all'Articolo 4 della presente Ordinanza.
5. Entro 24 ore dallo sbarco deve essere, inoltre, consegnata/trasmessa all'Autorità Marittima del porto di sbarco una copia della "*dichiarazione di cattura del pesce spada*" **(ALLEGATO 4)** in via telematica per e-mail o pec.
6. È sempre vietata la commercializzazione dei prodotti ittici catturati nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.
7. È obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi.
8. È consentito catturare esemplari di pesce spada con l'utilizzo di «lenze» e «canne» quali attrezzi da pesca sportiva/ricreativa. Tra gli altri, è vietato l'utilizzo del sistema «palangaro».
9. Il nulla osta alla pesca sportiva/ricreativa del pesce spada rilasciato per l'unità da diporto consente lo svolgimento dell'attività di pesca per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la comunicazione.

10. È consentito esclusivamente lo sbarco di esemplari interi o eviscerati e senza branchie (non trasformati).
11. In caso di cattura dalla terra ferma oppure ad opera di subacquei durante l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa dovranno essere rispettate per quanto applicabili tutte le precedenti condizioni, ad eccezione di quanto disciplinato per la comunicazione preventiva e connesso nulla osta dell'Autorità Marittima.
12. In materia di disciplina della pesca sportiva/ricreativa del pesce spada si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 del DM 23.02.2018 MIPAAF nonché delle circolari MIPAAF n. 8664 del 26.03.2012 e n.423 del 28.02.2013.

CAPO II

Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Tonno Rosso (Thunnus Thynnus)

Articolo 11 (Periodi di pesca)

1. La pesca del tonno rosso, salvo nuove disposizioni emesse dal competente Dicastero, è consentita secondo quanto di seguito riportato (art. 11 del Reg. (UE) 2016/1627):
- Sistema palangaro (unità l.f.t. ≤ 24 mt.): dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
 - Pesca sportiva e/o ricreativa: dal 16 giugno al 14 ottobre di ogni anno;
 - Sistema a circuizione: dal 26 maggio al 24 giugno di ogni anno;
 - Attrezzi di pesca diversi da quelli sopra elencati: dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al di fuori dei citati periodi, la pesca del tonno rosso è vietata.
3. In caso di raggiungimento e/o esaurimento del contingente nazionale di cattura ovvero di quello assegnato a ciascun sistema di pesca, nonché delle quote individuali di cattura, l'Amministrazione competente può, con apposito provvedimento, disporre l'interruzione immediata dell'attività di pesca con anticipo rispetto alle previste date di chiusura della campagna di pesca.
4. Sono tassativamente vietate le catture di tonno rosso mediante l'impiego di reti da posta fisse e reti derivanti (c.d. ferrettare).

Articolo 12 (Punto di sbarco)

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di Milazzo è consentito lo sbarco di tonno rosso (catturato) presso la banchina "MOLO FORANEO" del Porto di Milazzo, tutti i giorni feriali della settimana (dal Lunedì al Sabato), esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

2. In caso di arrivo in porto al di fuori dell'orario indicato al comma 1, sebbene si sia ottemperato alla pre-notifica entro le 4 ore precedenti, le operazioni di sbarco verranno sistematicamente posticipate alle ore 08.00 del giorno feriale successivo.

3. Per contingenti motivi, l'Autorità Marittima potrà, in sede di ricezione della comunicazione di previsto arrivo, assegnare temporaneamente un'altra banchina ove poter procedere alle operazioni di sbarco del prodotto pescato.

Articolo 13

(Taglie minime e catture accidentali)

1. In ottemperanza alle vigenti direttive comunitarie/nazionali, la taglia minima di un esemplare di tonno rosso catturabile nel Mediterraneo è di 30 Kg o di 115 cm di lunghezza alla forca, (Calcolata dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda) con la seguente deroga (art. 14 del Reg.(UE) 2016/1627):

a) 8 Kg o 75 cm (lunghezza alla forca) per le unità navali autorizzate;

b) tra 8 e 30 Kg di peso oppure tra 75 e 115 cm di lunghezza, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità e dalle tonnare fisse espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso. Le catture accidentali sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in numeri di esemplari.

2. È vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle suddette catture accidentali.

Articolo 14

(Catture accessorie – *by catch*)

1. Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre il limite del 20% del totale delle **catture allo sbarco** (art. 4 comma 6 Reg.(UE) 2015/98 modificato dal Reg.(UE) 2019/2200 e D.D. n. 9061 del 20.05.2020) calcolato in base al numero di esemplari con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (c.d. *Tuna Like*) di cui all'allegato I al Reg. EU n. 2017/2107 ed in base al solo peso con riguardo a tutte le altre specie ittiche.

2. Il limite annuale nazionale di catture accessorie (art. 6 del DM 20.04.2018 MIPAAF) è, comunque, il seguente:

- fino a 1.500 Kg, per le unità autorizzate alla sola cattura bersaglio del pesce spada o unicamente dell'alalunga;
- fino a 1.100 Kg, per le unità autorizzate alla cattura bersaglio sia del pesce spada sia dell'alalunga;
- fino a 900 Kg, in tutti gli altri casi.

3. Tali catture accessorie devono imputarsi al contingente nazionale e per esse si applicano integralmente le disposizioni di cui ai precedenti articoli per lo sbarco del tonno rosso che deve comunque avvenire esclusivamente in uno dei porti designati.

4. Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente indiviso normalmente destinato alle catture accessorie, avverrà l'interruzione immediata di tale pesca con disposizione della Direzione Generale Pesca consentendosi esclusivamente il rigetto in mare degli esemplari vivi mentre quelli morti dovranno essere obbligatoriamente sbarcati secondo le procedure previste con conseguente azione sanzionatoria.

Articolo 15

(Adempimenti relativi allo sbarco di tonno rosso)

1. Il comandante di una unità da pesca comunitaria che intenda sbarcare gli esemplari di tonno rosso catturati (anche in via accessoria) nel porto di Milazzo deve darne preventiva notifica (art.17 Reg.(CE) 1224/2009 e art. 31 Reg.(UE) 1627/2016), almeno 4 (quattro) ore prima del previsto arrivo in porto, via e-mail o telefonicamente al numero 090 9281110 o, via VHF, utilizzando il *“formulario di pre-notifica di sbarco/trasbordo di tonno rosso (BFT)”* **(ALLEGATO 5)** comunicando le seguenti informazioni:

- Identificativi dell'unità di pesca;
- Orario di previsto arrivo in porto;
- Numero di esemplari e quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
- Area geografica in cui sono state effettuate le catture;
- Eventuale quantitativo di tonno rosso (in tonnellate) da trasbordare.

2. Nel caso di peschereccio extracomunitario la pre-notifica dovrà essere effettuata almeno 72 ore prima del previsto arrivo in porto.

3. In caso di trasbordo, esso potrà avvenire solo previa esibizione all'Autorità Marittima della seguente documentazione probante l'assolvimento delle condizioni dettate dall'Articolo 32 del Reg. (UE) 1627/2016:

- 1) autorizzazione dell'autorità competente del proprio stato di bandiera (nel caso di peschereccio nazionale rilasciata dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali);
- 2) trasmissione alla suddetta autorità competente, da parte dell'unità da pesca cedente, di tutte le informazioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo 32.

4. Le suddette comunicazioni devono essere effettuate anche dai Comandi di unità da pesca che pur detenendo a bordo pescato di tonno rosso e che sostino temporaneamente nel porto di Milazzo, non intendano sbarcare il predetto prodotto della pesca.

5. È vietato tagliare/sezionare/manipolare gli esemplari di tonno rosso catturati prima dell'approdo nel porto designato, al fine di consentire la misurazione degli esemplari nonché l'effettuazione di ulteriori rilievi da parte di questa Autorità Marittima.

Articolo 16

(Documentazione da produrre per lo sbarco)

1. Al momento dell'arrivo e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto, il comandante

dell'unità da pesca o il suo rappresentante, dovrà produrre all'Autorità Marittima la documentazione prevista dal Reg. UE 2016/1627.

2. Nello specifico, il comandante o il suo rappresentante dovrà presentare la seguente documentazione:

- Modulo di pre-notifica di sbarco/trasbordo debitamente firmato (art. 31 comma 2 Reg.(UE) 1627/2016);
- Logbook “Modello combinato dell'Unione Europea di giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo”, (artt. 21-24 del Reg.(UE) 1224/2009) disponibile sul sito istituzionale del MIPAAF, correttamente compilato (cartaceo anche per le unità fornite del cd. tablet) relativo a tutte le operazioni di pesca effettuate nel periodo di uscita in mare correttamente compilato quotidianamente prima della mezzanotte;
- Copia dei modelli T2M previsti in caso di sbarco di prodotto da parte di peschereccio comunitario battente bandiera diversa da quella italiana o da parte di peschereccio extracomunitario previsti dal Reg. (CEE) n. 2454/93 della Commissione art. 325 e seguenti “Disposizioni particolari relative ai prodotti della pesca marittima e agli altri prodotti estratti dal mare mediante navi”;
- E-BCD (*Blue Fin Tuna Catch Document*), con il quale viene garantita e ricostruita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione, debitamente compilato e validato da parte del personale designato (art. 4 Reg.(UE) 640/2010);

Entro le 48 ore successive allo sbarco, il comandante o suo rappresentante, e l'operatore responsabile della prima vendita dovranno, rispettivamente, produrre la seguente documentazione:

- a. Logbook “Modello combinato dell'Unione Europea di giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo”, disponibile sul sito istituzionale del MIPAAF, correttamente compilato e comprensivo dei dati relativi allo sbarco, con indicazione del peso effettivo (e non stimato) delle catture sbarcate;
- b. Copia della nota di vendita o dichiarazione di assunzione in carico con indicazione del deposito autorizzato, utilizzando i modelli approvati e attenendosi alle procedure previste dal D.M. 10 novembre 2011 e D.D. n. 155 del 28 dicembre 2011.

3. In ogni caso, le operazioni di sbarco e pesatura, preliminari alla caricazione sui vettori stradali, non potranno iniziare sino a quando non sia presente in banchina il personale dell'Autorità Marittima del porto di sbarco incaricato dei controlli e, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

Articolo 17

(Ulteriori adempimenti relativi ai trasbordi)

1. Le attività di trasbordo, intese come lo scarico del tonno rosso detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio, sono proibite in mare.

2. Tali operazioni devono essere effettuate solo nel porto designato ai sensi della presente

Ordinanza e previa formale autorizzazione da parte del Ministero competente.

3. I comandanti delle unità da pesca che intendono trasbordare gli esemplari di tonno rosso catturati (anche in via accessoria) nel porto designato di Milazzo, daranno notifica preventiva a questa Autorità Marittima, almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto.

4. L'Autorità Marittima effettuerà la prevista attività di vigilanza e controllo sulle operazioni di trasbordo.

5. Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di trasbordo, i Comandanti delle unità dovranno presentare all'Autorità Marittima la dichiarazione di trasbordo ICCAT consegnandone copia al comandante dell'unità ricevente.

6. I comandanti delle unità da pesca, devono comunque attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nell'art. 32 paragrafi 1, 2, 4, 5, 6 e 8 del Reg. (UE) 1627/2016 inerenti il trasbordo già sopra sintetizzate.

Articolo 18 (Pesca sportiva e ricreativa)

1. La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso, così come rispettivamente definite all'articolo 3 comma 18 e 19 del Regolamento CE 1627/2016 e disciplinata dagli artt. 18 e 19 dello stesso nonché dalla circolare MIPAAF n. 12780 del 15.06.2010, deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima.

2. Il pescatore sportivo o ricreativo, già in possesso dell'apposita attestazione di avvenuto inoltro al MIPAAF della comunicazione di cui al D.M. 6 dicembre 2010 "Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare", che intenda esercitare la pesca del tonno rosso mediante l'utilizzo di unità da diporto, dovrà presentare alla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, apposita comunicazione in via telematica per e-mail o pec, come da modello **(ALLEGATO 6)**.

3. Tale comunicazione, munita di nulla osta dell'Autorità Marittima, dovrà essere custodita tra i documenti di bordo e consente lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva/ricreativa su tutte le acque soggette alla giurisdizione nazionale.

4. Lo sbarco del pescato dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- È fatto obbligo comunicare almeno 2 (due) ore prima dell'ingresso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, mail) la cattura dell'esemplare di tonno rosso a questa Capitaneria di Porto;
- Entro 24 ore dallo sbarco dovrà essere presentata la dichiarazione di cattura, come da modello **(ALLEGATO 7)**.

5. La pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è vietata nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 giugno di ogni anno. Tuttavia, un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa.

6. Per ogni uscita in mare, anche se di durata superiore ad un giorno, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di 1 (uno) esemplare di tonno rosso.

L'esemplare catturato deve inoltre rispettare la taglia minima di 30 Kg o 115 cm, così come disposto dal Reg. CE n. 1627/2016 e deve essere sbarcato integro. È inoltre vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva/ricreativa.

7. È vietato l'utilizzo e la detenzione a bordo del palangaro di tipo derivante per la cattura del tonno rosso.

8. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla "pesca sportiva/ricreativa", le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attività, solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica "catch-release", fino al 31 dicembre di ogni anno.

CAPO III

Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Tonno Alalunga (*Thunnus Alalunga*)

Articolo 19

(Periodi in cui è consentita la pesca del tonno alalunga)

1. È fatto divieto di pescare, detenere, commercializzare, trasbordare, sbarcare, anche in via accidentale, esemplari di tonno alalunga nel periodo che va dal 1 ottobre (incluso) al 30 novembre (incluso) di ogni anno (art. 4 comma 5 del Decreto 16 febbraio 2017 MIPAAF).

2. Durante il periodo di divieto di cui al precedente comma 1, è consentita la sola commercializzazione di esemplari, in qualunque stato di presentazione, di cui ne sia debitamente comprovata la provenienza da zona FAO diversa dal Mediterraneo, ovvero, qualora di origine mediterranea, la cui cattura sia avvenuta prima dell'inizio del relativo periodo di divieto (art. 4 comma 6 del Decreto 16 febbraio 2017 MIPAAF).

Articolo 20

(Adempimenti preventivi allo sbarco del tonno alalunga, registrazione e trasmissione delle catture e delle dichiarazioni di sbarco)

1. Le unità da pesca, autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, sono soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco, registrando e comunicando anche quantitativi di prodotto inferiori a 50 Kg.

2. Le unità da pesca, autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, che, in virtù delle vigenti normative nazionali e unionali, sono esentate dagli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, devono compilare il modello previsto dal Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017 (**ALLEGATO 8**) per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di tonno alalunga pescato. I suddetti modelli compilati dovranno essere consegnati all'Autorità Marittima del porto di sbarco entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

3. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, devono notificare preventivamente, all'Autorità Marittima del porto di sbarco, le operazioni di sbarco/trasbordo degli esemplari, a mezzo e-mail indicando l'orario stimato di arrivo, il quantitativo pescato e la zona geografica di cattura (**ALLEGATO 1**).
4. Al momento dell'arrivo, e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto, il comandante dell'unità da pesca, o il suo rappresentante, dovrà produrre all'Autorità Marittima del porto di sbarco, la documentazione prevista dalle norme comunitarie e nazionali citate in premessa.
5. I comandanti delle unità da pesca devono scrupolosamente attenersi all'art. 4 commi 1, 2 e 3 del Decreto 16 febbraio 2017 MIPAAF inerenti gli adempimenti preventivi allo sbarco del tonno alalunga, registrazione e trasmissione delle catture e delle dichiarazioni di sbarco.

Articolo 21

(Taglie minime del tonno alalunga)

1. La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione del tonno alalunga è fissata in 40 cm misurata dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure all'estremità della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi (art. 4 comma 7 e All. 5 del Decreto 16 febbraio 2017 MIPAAF).

Articolo 22

(Catture accessorie del tonno alalunga – *by-catch*)

1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del tonno alalunga non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di tonno alalunga superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari (art. 4 comma 4 del Decreto 16 febbraio 2017 MIPAAF).

Articolo 23

(Sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi di legge, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie ed eventuali ulteriori sanzioni accessorie.

Articolo 24

(disposizioni transitorie e finali)

1. Le proprie ordinanze nn. 14/2016, 12/2018 e 23/2019 citate in premessa sono abrogate.
2. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto con la vigente normativa nazionale e comunitaria.
3. Per tutto quello non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza e fermi restando i criteri gerarchico e cronologico delle leggi, si applica quanto contenuto nelle vigenti normative nazionali e unioniali.

4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità sarà assicurata mediante pubblicazione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del sito web istituzionale raggiungibile al seguente link:

<http://www.guardiacostiera.gov.it/milazzo/ordinanze-e-avvisi>.

Milazzo, lì

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Massimiliano MEZZANI

FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO (MED-SWO)
(Sbarrare la voce che interessa)

Data _____ ora _____

() TARGET	() BY-CATCH	() SPOR./RIC.
-------------------	---------------------	-----------------------

○ **SBARCO (nel porto designato di _____)**

Nome unità: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.

○ **TRASBORDO (nel porto designato di _____)**

Nome unità trasbordante: N° iscrizione: N° ICCAT:
Nome unità ricevente: N° iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N. di esemplari	Kg.		

Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca

Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore ____:____ N° Registro _____

Firma operatore _____

Timbro dell'Ufficio

Alla Capitaneria di Porto di Milazzo

La/Il sottoscritto/a _____ nato/a _____, il
_____ e residente in _____, alla via/piazza
_____ n. _____, proprietario e/o armatore e/o utilizzatore
dell'unità da diporto denominata _____, matricola
n. _____ dei R.I.D./R.N.D di _____, con
le seguenti caratteristiche tecniche: lunghezza fuori tutto mt. _____; colore
_____, di stanza nel porto di _____,
presso _____.

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti della normativa internazionale in epigrafe, di voler esercitare
l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada (*xiphias gladius*), con la suddetta
unità da diporto, nel periodo dal _____ al _____.

A tal fine, allega:

o fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;

o fotocopia della polizza assicurativa;

o fotocopia del documento d'identità, tipo _____ n. _____,
rilasciato il _____ da _____.

**DICHIARA di essere a conoscenza di tutte le disposizioni per la pesca del pesce
spada**

_____, lì _____

FIRMA

**PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA'
MARITTIMA**

NULLA-OSTA N° ____/____

RILASCIATO IL _____

VALIDO FINO AL _____

Timbro dell'Ufficio e Firma

Dichiarazione di cattura del pesce spada

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: _____

Nominativo del comandante: _____

Riferimento comunicazione (VHF, cell, ecc...) in data _____

alle ore _____ alla Capitaneria di porto di Milazzo.

Porto di sbarco: _____

Data della cattura	Quantitativo catturato (Kg)	Nr. di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1		

Data _____

Il Comandante dell'unità

FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO TONNO ROSSO (BFT)
(Sbarrare la voce che interessa)

Data _____ ora _____

() TARGET	() BY-CATCH	() SPOR./RIC.
------------	--------------	----------------

○ **SBARCO (nel porto designato di _____)**

Nome unità: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	Nr. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.

○ **TRASBORDO (nel porto designato di _____)**

Nome unità trasbordante: N° iscrizione: N° ICCAT:
Nome unità ricevente: N° iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N. di esemplari	Kg.		

Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore ____:____ N° Registro _____ Firma operatore _____	Timbro dell'Ufficio
--	----------------------------

Alla Capitaneria di Porto di Milazzo

Oggetto: Pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____) il _____ e residente in _____ provincia di (____) in via _____, n° _____, in qualità di proprietario e/o armatore e/o utilizzatore dell'unità da diporto: (barrare la casella che interessa)

- ☐ del natante da diporto munito di motore/i con la/le seguente/i matricola/e _____ e di lunghezza f.t. mt. _____ di colore _____;
- ☐ dell'imbarcazione/nave da diporto denominata _____ ed iscritta al n° _____ del Registro delle imbarcazioni/navi da diporto tenuto dall'Ufficio circondariale marittimo/ Capitaneria di porto di _____, di stanza nel porto di _____, presso _____;

COMUNICA

ai sensi della normativa in oggetto di voler esercitare l'attività di pesca (barrare ciò che interessa):

- ☐ SPORTIVA
- ☐ RICREATIVA

del tonno rosso (*thunnus thynnus*) con la suddetta unità da diporto, per il periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.

Si allega copia della seguente documentazione, che si dichiara conforme all'originale:

- dichiarazione di potenza del motore (se natante da diporto);
- licenza di navigazione (se imbarcazione/nave da diporto);
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- polizza di assicurazione del motore o dell'unità.

DICHIARA di essere a conoscenza di tutte le disposizioni per la pesca del tonno rosso

_____, li _____

FIRMA

**PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA'
MARITTIMA**

NULLA-OSTA N° ____/_____
RILASCIATO IL _____
VALIDO FINO AL _____

Timbro dell'Ufficio e Firma

Dichiarazione di cattura del Tonno Rosso

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: _____

Nominativo del comandante: _____

Riferimento comunicazione (VHF, cell, ecc...) in data _____

alle ore _____ alla Capitaneria di porto di Milazzo.

Porto di sbarco: _____

Data della cattura	Quantitativo catturato (Kg)	Nr. di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1		

Data _____

Il Comandante dell'unità

ALLEGATO 4: Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di alalunga (art. 4, comma 2, del D.M. _____)

N. UE _____ NOME UNITA' _____ MATR _____ AUTORIZZAZIONE DI PESCA N. _____

Attrezzo: _____ Partenza: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ da _____

Lunghezza: _____ mt Ritorno: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

N. Ami: _____ Sbarco: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

Nome Nave _____

Trasbordo: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ su: Matr./h. UE _____

Nazionalità _____

Data	ALB (Alalunga)		Catture accessorie						AREA DI CATTURA (1)	
	N	Kg Tot	BFT (Tonno Rosso)		SWO (Pesce Spada)		OTH (Altro)			
			N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot		

Sbarco	N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot	Da compilare per quantitativi di sbarco/trasbordo parziali, diversi dalla somma di quelli indicati nelle righe precedenti.	
Trasbordo										

(1): utilizzare i seguenti codici SARD = Area Sardegna N.ADR = Adriatico Settentrionale S.ADR = Adriatico Meridionale
ADRI = Adriatico N.ION = Ionio Settentrionale S.ION = Ionio Meridionale (S.ION)
S.SIC = Stretto di Sicilia TYRR = Tirreno LIGU = Ligure
MEDI = Mediterraneo

_____, li _____ (2) Comandante: Nome _____ FIRMA _____
Cognome _____